

Legge 26 febbraio 1963, n. 441

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750

(G.U. 11-04-1963, n. 98, Serie Generale)

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

art. 1 L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

"Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria".

art. 2 L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".

art. 3 La lettera e) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppressa.

art. 4 L'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o sucedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o sucedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda di lire 200.000 a lire 20.000.000

Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5 ed a) del presente articolo. In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del Codice penale".

art. 5 L'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume. Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".

art. 6 L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000".

art. 7

Nel primo comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole "colori che possono essere impiegati" sono sostituite con le altre "materie coloranti che possono essere impiegate" e le parole gli standards di "purezza" con le altre "i requisiti di purezza".

art. 8 L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".

art. 9 Il secondo comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".

art. 10 Il secondo comma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".

art. 11 Il primo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento".

art. 12

Nel primo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole "gli standards di purezza" sono sostituite con le altre "i requisiti di purezza".

art. 13

L'Autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

art. 14

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro per la sanità d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

art. 15 (1) Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

art. 16 (1) Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

art. 17 (1)

(1) Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive

competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

(1) Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Note: (1) Comma abrogato dall'art. 3, L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

art. 18

I titolari o dipendenti dalle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell'articolo precedente non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verità o incompleti sono puniti con l'ammenda (1) fino a lire 3.000.000. (2)

Note:

(1) Ora sanzione amministrativa (art. 38, L. 24 novembre 1981, n. 689).

(2) Importo elevato dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

art. 19

L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del codice penale.

art. 20 (1) Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

art. 21

La tabella uno del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge .
Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

art. 22 (1)

Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità, nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

art. 23

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

art. 24

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

Disposizioni transitorie e finali

art. 25 (1) Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, L. 6 dicembre 1965, n. 1367.

art. 26

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande salvo quelli istituiti dagli Enti locali ed universitari, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

art. 27

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 21, 22 e 24 hanno effetto dal 1° luglio 1963.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla applicazione degli articoli indicati nel comma precedente nell'esercizio 1963-1964, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

art. 28

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

art. 29

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Tabella A

Carriera direttiva degli ispettori sanitari

(si omettono i testi)

Tabella B

Carriera ausiliaria delle guardie di sanità

(si omettono i testi)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.